

#### REGOLAMENTO ELETTORALE APID IMPREDITORIALITA' DONNA

### TITOLO I ORGANISMO ELETTORALE

#### Art. 1

### **Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è nominata dal Presidente contestualmente all'indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi.

La Commissione è composta da:

due Socie non candidate;

un membro della Segreteria.

Alla Commissione Elettorale sono demandate le operazioni elettorali, comprese quella di scrutinio e di proclamazione delle elette.

La Commissione Elettorale deve redigere verbale delle operazioni eseguite dalla stessa.

### TITOLO II AVVIO DELLE PROCEDURE ELETTORALI E CANDIDATURE

#### Art. 2

#### Indizione delle elezioni

Non meno di ventidue giorni prima della scadenza naturale del mandato degli Organi Sociali, la Presidente, giusta delibera del Consiglio Direttivo, indice le elezioni per il rinnovo delle cariche associative, fissando la data dell'Assemblea da convocare ai sensi dello Statuto.

In tutti gli altri casi, la Presidente, giusta delibera del Consiglio Direttivo, provvederà a indire le elezioni entro dieci giorni.

### Art. 3

### Comunicazione delle elezioni

Con un preavviso non inferiore a venti giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, la Segreteria provvede a effettuare la convocazione dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pubblicazione su un quotidiano torinese di larga diffusione, fax, telegramma o posta elettronica, comunicando tutte le informazioni relative alla procedura delle elezioni medesime ed alla presentazione delle candidature, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.

### Art. 4

### Condizioni per la candidatura

Sono condizioni per la candidatura quelle previste dall'art. 8, comma 2, dello Statuto APID, nonché



che l'impresa associata sia in regola con il versamento dei contributi associativi di API Torino e che l'associata sia in regola con il versamento dei contributi associativi APID.

L'accertamento delle condizioni suddette è effettuato dalla Segreteria e controllato dalla Commissione Elettorale.

# Art. 5 Presentazione della candidatura

Sino a dodici giorni dalla data fissata per le elezioni possono essere presentate alla Direzione Generale le candidature al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri.

Tutte le candidature devono essere comunque presentate secondo le modalità prefissate nella comunicazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Le candidate al Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di cui all' articolo 8, comma 2, dello Statuto APID e devono sottoscrivere la seguente dichiarazione:

Dichiaro altresì di aver preso visione dello Statuto APID e del Regolamento Elettorale di APID e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto e, in particolare, quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 5 riguardo al ricorso avverso il rigetto della candidatura."

Data e Firma.

Le candidate al Consiglio Direttivo devono, inoltre, produrre i documenti previsti dall'art. 8, comma 3 dello Statuto.

Allo scadere del termine prefissato dal 1°comma, del presente articolo, la Presidente della Commissione raccoglie le candidature e, accertata l'identità dei candidati, le sottopone alla Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale accerta la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'Associazione e dal presente Regolamento Elettorale, nonché le eventuali incompatibilità.

L'accoglimento o il rifiuto sono comunicati agli interessati per iscritto almeno nove giorni prima della data delle elezioni. L'eventuale rifiuto sarà debitamente motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto, l'interessata può ricorrere, entro tre giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, in veste irrituale, deciderà nei successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso deve in ogni caso essere presentato per iscritto entro la data predetta, allegando tutta l'eventuale documentazione sottoposta all'esame del Collegio.

## TITOLO III ELENCHI DELLE CANDIDATE E SCHEDA ELETTORALE

# Art. 6 Elenco delle candidate Consigliere

La Commissione Elettorale, dopo aver proceduto a verificare l'esistenza di tutte le condizioni richieste, provvede a redigere – secondo ordine alfabetico – la lista delle candidate Consigliere



secondo gli schemi sotto riportati.

Lista candidate Consigliere		
	Cognome e nome associata	Impresa
1		
2		
3		
4		
5		
7		
8		
9		
10		
11		
n		

# Art. 7 Elenco delle candidate al Collegio delle Probivire

La Commissione Elettorale provvede a redigere un elenco delle candidate da proporre all'Assemblea per la costituzione del Collegio delle Probivire di cui all'art. 16 dello Statuto dell'Associazione.

# Art. 8 Comunicazione elenco candidate

Gli elenchi di cui all'art. 6 e 7 del presente Regolamento saranno pubblicati sul sito APID. Saranno inoltre disponibili su richiesta presso la Segreteria di APID.

## Art. 9 Schede elettorali

Devono venir predisposte schede distinte per ogni organo sociale da eleggere.

Ogni scheda deve contenere l'elenco delle relative candidature di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Ogni scheda deve recare all'esterno il timbro dell'Associazione e deve essere validata dalla firma di un componente della Commissione Elettorale.

L'elenco delle associate aventi diritto al voto deve essere conservato, a cura della Commissione Elettorale, per un periodo non inferiore a trenta giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di votazione.

### TITOLO IV VOTAZIONI

## Art. 10 Durata

Le votazioni si svolgono in un solo giorno, presso la sede di API Torino, od in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo, i seggi rimangono aperti per 4(quattro) ore, alla presenza di almeno due componenti della Commissione Elettorale.



## Art. 11 Operazioni di voto

Le schede elettorali sono consegnate dalle scrutatrici alle associate presenti aventi diritto di voto. Ha diritto al voto l'associata in regola con il versamento dei contributi associativi.

Ogni elettrice vota mediante l'apposizione in ciascuna scheda di un segno nel quadrato bianco a fianco del nome della candidata prescelta, e può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti dell'Organo Sociale da eleggere. Tale numero verrà precisato all'interno di ciascuna scheda.

All'atto della registrazione dei partecipanti alla votazione, questi devono dichiarare le proprie generalità, esibendo un documento di riconoscimento.

### TITOLO V SCRUTINI

### Art. 12 Spoglio delle schede

Lo spoglio delle schede è effettuato dalla Commissione Elettorale immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Il metodo di spoglio utilizzato dovrà garantire:

- 1) la possibilità di effettuare successivi controlli delle preferenze rilevate in riferimento ad ogni singola scheda, che a tal fine, preventivamente allo spoglio ed al momento di estrazione dalle urne, dovrà essere numerata e firmata da un membro del Comitato Elettorale;
- 2) la verifica contestuale di eventuali errori di assegnazione delle preferenze per singola scheda all'atto della rilevazione delle stesse;
- 3) la verifica contestuale del numero massimo di preferenze indicate per singola scheda.

Nei periodi di chiusura delle votazioni, le urne con le schede elettorali, debitamente sigillate a cura della Commissione Elettorale, sono custodite presso la Sede dell'Associazione.

Possono assistere alle operazione di spoglio delle schede le candidate o persona delegata. Le operazioni di spoglio delle schede devono comunque svolgersi presso la sede dell'Associazione.

# Art. 13 Elezione delle candidate

Saranno elette le candidate agli Organi Sociali che avranno raccolto il maggior numero dei suffragi. In caso di parità, sarà eletta la candidata con maggiore anzianità associativa.

## Art. 14 Numero delle candidate eleggibili

Il numero delle candidate eleggibili è determinato ai sensi degli art. 8 comma 1 e art. 16 comma 2 dello Statuto.